



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TRENTACOSTE, PAVANELLI, CAMPAGNA, LEONE, MAIORINO, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PIARULLI, PIRRO, PRESUTTO, ROMAGNOLI, ROMANO e TURCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2021

Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

ONOREVOLI SENATORI. - La legge del 22 maggio 2015, n. 68, sui reati ambientali ha definito una serie di provvedimenti e sanzioni che riguardano i danni procurati all'ambiente. Ciononostante essa non fa riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che, una volta cessato il loro ciclo di vita, non vengono rinnovati o dismessi dalle aziende proprietarie degli impianti.

Nonostante il ciclo di produzione dei pannelli fotovoltaici duri circa venticinque anni, i contributi elargiti dallo Stato, tra i più alti al mondo, terminano dopo dieci anni. E, così, molti impianti vengono definitivamente spenti al termine del primo decennio di produzione. Ancorché esista già l'obbligo di dismissione, la maggior parte degli impianti non viene disinstallata e rimossa, occupando indefinitamente i suoli agricoli.

Ciò crea due problemi fondamentali. Il primo è di tipo paesaggistico, al crescere del numero di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il paesaggio del nostro Paese si trasforma e le campagne, da Nord a Sud, vengono riempite di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Questo processo, se non ben controllato e normato, genera inevitabilmente un impatto negativo sui nostri paesaggi.

Il secondo problema, non certo minore rispetto al primo, è di natura ambientale. Questi impianti contribuiscono per gran parte all'artificializzazione dei suoli agricoli, avendo degli effetti negativi sulla biodiversità, causati in maggior parte dalle enormi fondazioni in cemento armato delle pale eoliche o, nel caso del fotovoltaico, dalle modificazioni dal punto di vista biotico causate

dal perenne ombreggiamento del suolo. Ma non è l'unico problema, ulteriori studi stanno evidenziando l'inquinamento da metalli pesanti provocato dai pannelli fotovoltaici danneggiati. Il centro ricerche dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di Portici ha dimostrato, tramite *test* ecotossicologici, casi di rilascio non trascurabili di metalli pesanti, specie piombo e cromo, da moduli di silicio cristallino. Difatti, non venendo dismessi, i pannelli non più funzionanti si danneggiano più velocemente a causa della penetrazione dell'umidità, della delaminazione dell'incapsulante e dell'ossidazione dei contatti elettrici.

L'obbligo di dismissione degli impianti di energia da fonti rinnovabili esiste già ed è previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Essa prevede che l'autorizzazione di costruzione degli impianti venga rilasciata dalle regioni con l'obbligo di dismissione e di ripristino dei luoghi. Ma, nei fatti, non è prevista alcuna sanzione corrispondente a quest'obbligo.

L'articolo 1 dispone che, nel caso in cui l'impianto non venga rinnovato per la prosecuzione del ciclo di vita dello stesso, sia applicata una sanzione amministrativa da euro 50.000 a 250.000 per il mancato ripristino della situazione ambientale in caso di dismissione di impianto e introduce l'obbligo per gli esercenti di stipulare una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa per la dismissione degli impianti e delle opere ad essi collegati.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4.1. Salvo che il fatto non costituisca reato, se il soggetto esercente non provvede all'ammodernamento dell'impianto, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale, ai sensi del comma 4, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

4.2. Il soggetto esercente si impegna a corrispondere, all'atto di avvio dei lavori di cui al comma 4.1, una cauzione, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione degli impianti e delle opere ad essi collegati, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l'importo stabilito dalle regioni o dalle province delegate dalla regione, in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00